

Agenzia delle
Uffici

Associazione dei Professionisti Romeni in Italia

APRI

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

L'Associazione dei Professionisti Romeni in Italia, di seguito per brevità, APRI, assume la forma giuridica di associazione, con sede pro-tempore identificata con il domicilio indicato dal Presidente in carica costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge R. 38/94 e successive modifiche, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2 - Statuto

APRI è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fine di lucro si atterra ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Lo scopo di APRI è di *"Sostenere gli ingegneri ed altri professionisti di origine romena, laureati - in Romania e/o Italia - nei processi di esercizio della professione in Italia, di trasferimento, ambientamento ed integrazione sociale, culturale, educativa ed economica"*.

L'Associazione per raggiungere tale scopo s'impegna, per conto proprio e/o di terzi ovvero con l'ausilio degli stessi a:

- favorire la creazione di iniziative volte alla informazione e alla tutela dei diritti ed interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali degli ingegneri ed altri professionisti romeni residenti in Italia nei confronti di enti pubblici e privati siano essi locali, regionali, comunitari o internazionali;
- promuovere e organizzare servizi di informazione, assistenza e consulenza in genere su pratiche burocratiche, amministrative, fiscali, previdenziali e di assistenza sociale, ecc.;
- operare per l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro inerenti alla sfera di attività dell'APRI anche attraverso il sito internet dell'Associazione;
- monitorare, selezionare e identificare le opportunità, nonché a supportare il Professionista nella predisposizione di migliori offerte e nella promozione del proprio Curriculum Vitae, della propria capacità e merito tecnico professionale;

OT
ho
sh
to
le
dla
V





- promuovere e organizzare incontri, dibattiti, seminari, conferenze e corsi di approfondimento su diverse tematiche riguardanti tutti gli ambiti essenziali della vita sociale, culturale, educativa ed economica;
- promuovere ed organizzare incontri e gare sportive;
- promuovere e organizzare corsi di formazione professionale, corsi di lingua e cultura, corsi di utilizzo computer ed internet, ecc.;
- svolgere attività di mediazione linguistica e culturale con carattere tecnico e scientifico presso scuole, ospedati, Enti pubblici e privati, ecc.
- promuovere e diffondere la cultura romena anche tramite l'organizzazione di eventi ed iniziative;
- promuovere attività finalizzate alla realizzazione di scambi culturali, scambi scolastici fra scuole italiane e scuole romene o associazioni, operare per la crescita del turismo storico-culturale, eco-sostenibile e responsabile, organizzare visite tecniche ad obiettivi in Italia e Romania;
- collaborare con mezzi mediatici;
- creare e gestire uno o più siti web per diffondere la propria attività ad una porzione maggiore della collettività;
- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a contributi volontari pubblici o privati fornendo le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti;
- promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

APRI si pone l'obiettivo di fornire informazioni, consigli, contatti, per il raggiungimento degli scopi sopra specificati, nonché mettere a disposizione le conoscenze legislative, normative, regolamentari e metodologiche.

APRI ha lo scopo di promuovere la creazione di rapporti di solidarietà tra gli ingegneri ed altri professionisti italiani e romeni, di consentire loro di confrontare idee e concetti, di condividere le esperienze, di ampliare le conoscenze, di arricchirsi delle diversità, per essere sempre più in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli uomini e dell'ambiente.

L'organizzazione di volontariato opera a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

ART. 6 - Ammissione

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono che condividono lo Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando, nell'ultimo caso, la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, appartenenza politica, possesso di un specifico titolo di soggiorno, di una residenza o cittadinanza di un specifico stato può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è stata accolta. I soci si distinguono in:

1. soci fondatori;
2. soci ordinari;
3. soci onorari.

Sono soci fondatori gli Ingegneri/Professionisti di origine romena che hanno contribuito alla nascita dell'associazione e che appongono la loro firma in calce allo statuto della stessa;

Sono soci ordinari gli Ingegneri/Professionisti di origine romena che avendo conseguito una laurea specialistica, diploma di laurea o diploma universitario in Ingegneria, facciano domanda di ammissione al Presidente il quale la sottoporrà al Consiglio Direttivo.

Assumono la qualifica di soci onorari, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, coloro che abbiano dato un particolare sostegno e contributo all'Associazione. I soci onorari potranno partecipare all'assemblea senza diritto di voto, saranno ammessi dal Consiglio direttivo e saranno dispensati dal pagamento della quota associativa. Possono essere soci onorari sia persone fisiche nonché giuridiche.

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 LOR
 B...
 R
 CC
 dk
 J



sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7 - Durata e devoluzione del patrimonio

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea Straordinaria opportunamente convocata dal Consiglio Direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART. 8 - Diritti degli associati

L'associazione è fondata sulla parità di diritti e doveri fra tutti gli associati e sulla completa libertà di espressione, nel rispetto dei principi tecnici e deontologici e dello Statuto. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee, alle elezioni gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, far verbalizzare le proprie opposizioni consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti;
- recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, a favore dell'Associazione.

ART. 9 - Obblighi degli associati

Gli aderenti all'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno deliberato dall'assemblea;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- tenere un comportamento improntato all'insegna della correttezza e rispetto;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo dell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale non è rimborsabile, è intransmissibile e non è rivalutabile.

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

ART. 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione motivata.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dalla stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'espulsione motivata da parte del Consiglio Direttivo può avvenire per le seguenti cause: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

L'esclusione di un socio avviene automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni da socio, a mezzo lettera raccomandata, al Consiglio direttivo. Ha effetto solo dopo la sua ricezione con decorso immediato.



Handwritten notes and signatures:
 LA
 Di
 si
 R
 CE
 MA
 W

Art. 11 - Aderenti sostenitori

Sono "aderenti sostenitori" le persone fisiche e giuridiche che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione mediante il versamento di una quota di partecipazione o collaborando a favore dello sviluppo delle attività dell'Associazione.

Gli aderenti sostenitori non assumono la qualità di associato.

ART. 12 - Gli organi sociali

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- Assemblée generale degli iscritti;
- Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 13 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli iscritti è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano; può essere Ordinaria o Straordinaria. Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il mese di luglio.

Inoltre il Consiglio Direttivo può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

ART. 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In questi casi il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 20 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione - che non può indicare la stessa data della prima - nonché l'ordine del giorno, da inviare a ogni iscritto, per e-mail, almeno sette giorni prima.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

ART. 15 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice, sulle questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 16 - Assemblea Straordinaria

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione oppure la modifica dello Statuto, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria e sarà necessaria la maggioranza favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera con la maggioranza dei voti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 17 - Delibere e decisioni dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata, ed in particolare:

- elezione (o sostituzione) degli organi sociali. L'Assemblea ha le funzioni di eleggere i soci ordinari che con i soci fondatori costituiranno il Consiglio Direttivo;
- elezione del Presidente dell'Associazione;

- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
 - redazione, modifica, revoca di eventuali regolamenti interni;
 - il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
 - l'ammontare dell'importo della quota sociale;
- su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci sul sito dell'Associazione, nell'area riservata ai soci.

ART. 18 - Partecipanti ad assemblee e deleghe

L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale ha diritto a un voto. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun partecipante all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

ART. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato dai soci fondatori ed i soci ordinari eletti dall'Assemblea secondo le modalità riportate nel regolamento dell'APRI, questi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi; nel caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di defezione per qualunque causa del numero minimo di consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato sino alla scadenza naturale del mandato dal/i primo/i tra i non eletti dall'ultima Assemblea elettiva, o, in mancanza, da nuovo/i consigliere/i eletto/i dalla prima Assemblea successiva.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.

ART. 20 - Compiti del Consiglio Direttivo

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli soci o di altri organi e comunque sia di Ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese.

ART. 21 - Compiti del Presidente

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea Ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione;
- firma, di regola, la corrispondenza ordinaria ed ogni altro documento necessario all'attività dell'Associazione; in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le sue funzioni il Vice Presidente.
- decade al termine del mandato del Consiglio direttivo ed è rieleggibile.

Art. 22 - Il Vice Presidente

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente. Coadiuvava il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 23 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente. Ha le seguenti competenze e funzioni:

- redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea;
- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo;
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo;
- curare la corrispondenza.

Art. 24 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente. Provvede alla gestione della tesoreria sociale, svolgendo mansioni di tipo amministrativo e contabile. E' responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, rispondendo del suo operato al Consiglio Direttivo. E' tenuto a dare visione di tutti i documenti contabili e di cassa.

ART. 25 - Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni¹;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale è variabile ed illimitato.

¹ Le convenzioni con gli enti pubblici possono essere stipulate esclusivamente dalle associazioni iscritte da almeno sei mesi al Registro delle Associazioni di volontariato tenuto dalla Provincia.



OT
V
AC
CC
dA
M

ART. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 27 - Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea, fermo rimanendo quanto previsto dal precedente articolo, delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. 266/91.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

ART. 28 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 29 - Convenzioni

Le convenzioni tra APRI ed altri enti e soggetti, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 30 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti nei limiti previsti dalla L. 266/91 e necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra APRI ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 31 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli aderenti che presteranno attività di volontariato saranno assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 32 - Responsabilità dell'Associazione

L'APRI risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 33 - Assicurazione dell'Associazione

L'APRI può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 34 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

In prima applicazione dello Statuto, tutte le cariche elettive sono designate dai soci fondatori. Essi, in regime di transizione, ovvero dalla data di costituzione e fino alla prima riunione dell'assemblea ordinaria, possono ricoprire contemporaneamente più ruoli all'interno dei diversi organi dell'Associazione.

Indira Patel

Neelika Kom

CrosComet

Adamo Carabogian

Miguel Archim

V. S. P. K. K. K. K. K.